

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 16

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

CERULLO

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 20 GIUGNO 1952, N. 645 (RIORGANIZZAZIONE DEL DISCIOLTO PARTITO FASCISTA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 3 luglio 1972

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 1° luglio 1972

Il Procuratore della Repubblica in Bologna ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Cerullo Pietro per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Bologna con gli atti del procedimento (fascicolo n. 1358/72 della Procura di Bologna).

Il Ministro

GONELLA

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Bologna, 29 maggio 1972

Il sottoscritto Procuratore della Repubblica in Bologna chiede, a norma dell'articolo 15 del codice di procedura penale, l'autorizza-

zione a procedere a carico del dottor Cerullo Pietro eletto deputato per il MSI a seguito delle recenti consultazioni elettorali, quale imputato, in concorso con altri, del delitto di cui all'articolo 2, comma secondo, in relazione all'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, per avere diretto l'Associazione ASAN « Giovane Italia », tendente alla ricostituzione del disciolto partito fascista, associazione avente finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, con esaltazione dei principi e metodi del partito fascista e con lo scopo di propugnare la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione.

Accertato in Bologna il 15 gennaio 1972 (fatti commessi dal secondo semestre 1969 al primo semestre 1970).

All'uopo fa presente che con denuncia 15 gennaio 1972 il segretario della locale Federazione provinciale del PCI, trasmetteva una serie di documenti concernenti l'attività di varie organizzazioni tra cui il FUAN, la ASAN ed il movimento Volontari nazionali, chiedendo che i gruppi e le persone risultanti dalla predetta documentazione fossero perseguiti a norma di legge.

Questo ufficio, previa richiesta di rapporto al Dirigente ufficio politico - Questura di Bologna ed al Comandante Gruppo carabinieri di Bologna, dai cui accertamenti peral-

tro non emergevano fatti concreti o manifestazioni esterne palesi che avessero potuto confermare e convalidare quanto esposto in denuncia, riteneva di instaurare procedimento penale ravvisando dall'esame della documentazione prodotta, contenente terminologia adottata nell'epoca fascista e proponimenti diretti ad organizzare gruppi di giovani per ricostituire il disciolto partito fascista, elementi del reato in epigrafe.

In particolare la prova che il Cerullo Pietro aveva rapporti con le predette organizzazioni locali emerge dai documenti n. 270 e n. 273 allegati agli atti.

Ai fini del disposto di cui all'articolo 250 del codice di procedura penale si fa presente che al Cerullo Pietro venne notificato in data 2 marzo 1972 regolare avviso di reato a norma delle vigenti disposizioni (vedi pagina 83), tanto che lo stesso a mezzo telegramma datato 7 marzo 1972 ebbe a nominare il proprio difensore di fiducia (vedi pagina 88).

Unitamente alla richiesta, trasmetto tutti gli atti processuali.

Con ossequio.

Il Procuratore della Repubblica agg.

BRUNO GIAMBONI